

D.L. 02/12/20, N. 158: 1) AMPLIATA (DA 30) A 50 GIORNI LA DURATA MASSIMA DEL PERIODO DI EFFICACIA DELLE MISURE FINALIZZATE A CONTENERE E CONTRASTARE I RISCHI SANITARI DERIVANTI DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19; 2) DIVIETI DAL 21 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021

L'art. 1 del decreto-legge 02/12/20, n. 158 ^(*) - in vigore dal 3 dicembre scorso, giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. n. 299 - ha:

- 1) modificato l'art. 1, comma 1, del d.l. 25/03/20, n. 19 ^(**), convertito in legge 22/05/20, n. 35: **la durata massima del periodo di efficacia delle misure - adottate con DPCM - finalizzate a "contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso", è stata portata da 30 a 50 giorni;**
- 2) previsto che, **dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, è vietato:** a) nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome; b) nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e dell'1 gennaio 2021, ogni spostamento tra comuni, salvi quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e dell'1 gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si applicano i predetti divieti;

^(*) **Art. 1 del d.l. n. 158/2020**

Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».

2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

3. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.

^(**) **Art. 1, comma 1, del d.l. n. 19/2020, convertito in legge n. 35/2020, come modificato, dal 3 dicembre 2020, dal d.l. n. 158/2020**

Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno ~~di durata non superiore a trenta giorni~~ **di durata non superiore a cinquanta giorni**, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 gennaio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

- 3) stabilito che, con riguardo all'intero territorio nazionale, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i DPCM possono prevedere specifiche misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus, "anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario" (zone gialle, arancio o rosse).